

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 20.2.2017

La Nuova Procedura Civile, 2, 2017

ADMAIORA

Editrice

ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE

Decreto ingiuntivo: cos'è e come funziona

di Luigi VIOLA

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il procedimento d'ingiunzione in generale - 3. I presupposti - 4. Condizioni di ammissibilità - 4.1. *La prova scritta* - 5. Il riparto dell'onere probatorio - 6. La competenza - 7. Forma e contenuto - 7.1. *Il petitum inammissibile* - 7.2. *Inammissibilità della domanda frazionata* - 8. La pronuncia del giudicante - 9. La notificazione del decreto - 10. L'opposizione - 10.1. *Le novità introdotte dal c.d. decreto tagliariti* - 10.2. *Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione* - 10.3. *Approfondimento: la natura giuridica dell'atto di opposizione* - 10.3.1. *Approfondimento: la tesi del mezzo di impugnazione* - 10.3.2. *Approfondimento: la tesi del contraddittorio posticipato* - 10.3.3. *Approfondimento: la tesi prevalente della fase eventuale* - 10.3.4. *Approfondimento: la giurisprudenza*

1. Introduzione

Il legislatore ha previsto una serie di procedimenti, definibili come speciali, caratterizzati soprattutto dalla celerità.

La specialità è data, in linea di massima:

- dalla differenza strutturale rispetto al rito ordinario;
- dalla maggiore snellezza.

Si ritiene utile distinguere questi riti in diversi gruppi:

A) un primo gruppo è caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, ovvero da una cognizione celere, laddove non siano necessarie particolari istruzioni probatorie; rientrano in questo gruppo:

- procedimento per ingiunzione, ex art. 633 c.p.c., in cui emerge già una prova scritta;
- procedimento per convalida di sfratto, ex art. 657 c.p.c. e ssgg.
- procedimenti cautelari, ex art. 669 bis c.c. e ssgg. (sequestro, procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimento per istruzione preventiva, procedimento d'urgenza);

- procedimento sommario di cognizione, ex art. 702bis c.p.c. (introdotto dalla L. 69/2009);
- procedimenti possessori, ex art. 703 c.p.c.

B) un secondo gruppo è caratterizzato dall'incisione su materie definibili come sensibili (procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone):

- della separazione personale dei coniugi, ex art. 706 c.p.c. e ssgg.;
- dell'interdizione, inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, ex art. 712 c.p.c. e ssgg.;
- dell'assenza e dichiarazione di morte presunta, ex art. 721 c.p.c. e ssgg.;
- delle disposizioni relative ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati, ex art. 732 c.p.c. e ssgg.;
- dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ex art. 735 c.p.c. e ssgg.;

- degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ex art. 736 bis c.p.c.;

C) un terzo gruppo, costituito da un solo caso, riguarda un procedimento rapidissimo, che si svolge in assenza di giudice, salvo che nei casi di rifiuto o rilascio dei depositari:

- della copia degli atti pubblici, ex art. 743 c.p.c. e ssgg.;

D) un quarto gruppo è caratterizzato dall'avvenuta morte di un soggetto, così da far aprire le successioni (mortis causa):

- procedimento per l'apposizione e rimozione di sigilli, ex art. 752 c.p.c. e ssgg.;

- procedimento per l'inventario, ex art. 769 c.p.c. e ssgg.;

- del beneficio d'inventario, ex art. 778 c.p.c. e ssgg.;

E) un quinto gruppo, caratterizzato da un solo caso, riguarda:

- l'iter procedimentale attinente alla scioglimento di comunioni, ex art. 784 c.p.c. e ssgg.;

F) un sesto gruppo, costituito pure questo da un solo caso, riguarda:

- l'iter procedimentale di liberazione degli immobili dalle ipoteche, ex art. 792 c.p.c. e ssgg.;

G) un settimo gruppo, costituito da un solo caso e caratterizzato dalla presenza di un terzo, chiamato a decidere, pur senza essere giudice; si tratta:

- del procedimento inerente l'arbitrato.

2. Il procedimento d'ingiunzione in generale

Il procedimento ordinario d'ingiunzione deve la sua specialità alla struttura ed alla natura giuridica, che lo rende più snello rispetto ai riti principali visti (ordinario e del lavoro).

Il legislatore ha ritenuto di concedere, in favore di colui che possiede una prova scritta (indice probatorio importante) un procedimento agile e veloce al fine di ottenere tempestivamente un provvedimento avente la

stabilità del giudicato¹: lo scopo essenziale è quello di arrivare alla formazione di un titolo esecutivo nel minor tempo possibile².

In dottrina³, il procedimento monitorio viene annoverato tra le forme di tutela sommaria finalizzata a realizzare il principio di economia processuale, perché la sua funzione prioritaria sarebbe quella di evitare i costi connessi allo svolgimento di un processo a cognizione piena, quando è ragionevole ritenere che la domanda non incontrerà effettive contestazioni.

Per l'impostazione prevalente⁴, il procedimento di ingiunzione in senso stretto è costituito dal complesso di atti che vanno dal ricorso alla sua notifica, ovvero dal ricorso al rigetto con decreto; è un tipo particolare di procedimento di cognizione con prevalente funzione esecutiva⁵.

Il procedimento di ingiunzione in senso lato riguarda la fase che va dall'opposizione con citazione⁶ (è con ricorso nelle cause soggette a riti speciali) alla sentenza che si pronuncia sulla *res* controversa.

L'*iter* procedimentale prevede:

- una fase monitoria (necessaria) imperniata solo sul rapporto chiesto/pronunciato, dove il contraddittorio appare sullo sfondo solo come eventuale;

¹ CATERBI, *Sub art. 633 c.p.c.*, in CENDON (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 2012.

² CROCITTO, *Sub art. 633 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013.

³ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 548.

⁴ GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, 31; PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia*, Bari, 1982, 313;

⁵ MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2009, 13; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1962, 151.


⁶ Per approfondimenti esaustivi, si veda VALITUTTI, DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e l'opposizione*, Padova, 2013.

- una fase di cognizione piena (eventuale) imperniata sul contraddittorio e sulle prove reciproche.

Il contraddittorio non è escluso, ma posticipato ed eventuale; ciò determina la piena compatibilità di questo procedimento con il *dictum* dell'art. 111 Cost.

L'*iter* logico che si segue è ricorso-decreto di ingiunzione, a cui segue la dichiarazione di esecutività oppure l'opposizione (che attiva un processo ordinario di cognizione).

Nel dettaglio, lo schema⁷ è il seguente.



3. I presupposti

Affinchè si possa attivare un procedimento per decreto ingiuntivo è necessario – come presupposto – che l'attore vanti un credito liquido ed esigibile; difatti, la prima parte dell'art. 633 c.p.c. pretende che l'attore sia un creditore e che abbia diritto ad avere una cosa (l'oggetto della prestazione deve essere un dare); i

⁷ CROCITTO, *cit.*

presupposti processuali⁸ di questo tipo di azione, pertanto, sono:

- l'esistenza di un diritto di credito, facente capo al ricorrente, ed avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, ovvero una determinata quantità di cose fungibili, o una cosa mobile determinata; di conseguenza, è inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare o non fare, ovvero il rilascio di un immobile;

- la pretesa ad una condanna; l'azione deve essere di condanna; di conseguenza è inammissibile la domanda volta ad ottenere una pronuncia costitutiva, ovvero una condanna che sia consequenziale ad una pronuncia di accertamento costitutivo⁹.

Il credito deve essere:

- liquido, ovvero determinato o determinabile nel suo ammontare mediante un semplice calcolo aritmetico sulla base di elementi certi allegati dall'attore;

- esigibile, ovvero vantabile al momento della domanda; tale requisito, invero comune a tutte le azioni di condanna, non è espressamente previsto, ma si desume dal comma 2 dell'art. 633 c.p.c. laddove si commina l'inefficacia del decreto ingiuntivo qualora il diritto fatto valere dipenda da una controprestazione non ancora adempiuta, ovvero da una condizione sospensiva che non si sia verificata¹⁰.

4. Condizioni di ammissibilità

E' ammissibile la domanda all'ingiunzione di pagamento essenzialmente in due casi:

⁸ DE GIOIA, SPIRITO, *Diritto processuale civile*, Forlì, 2011, 387.

⁹ DE GIOIA, SPIRITO, *cit.*

¹⁰ DE GIOIA, SPIRITO, *cit.*

1) quando, del diritto fatto valere, si dà prova scritta;

2) quando il credito riguarda onorari o rimborsi di spese di avvocati e personale che ha lavorato in occasione di un processo, oppure di notai ed esercenti altre libere professioni o arti (per le quali esista una tariffa legalmente approvata).

Nel primo caso il procedimento monitorio è documentale perché imperniato sulle prove scritte che l'attore ricorrente riuscirà a fornire a supporto del suo assunto; diversamente, il secondo caso riguarda il procedimento monitorio puro perché si basa, nella sostanza, sulle sole affermazioni dell'attore ricorrente.

4.1. La prova scritta

In base all'art. 634 c.p.c., sono prove scritte:

- le polizze;
- le promesse unilaterali per scrittura privata;
- i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

La giurisprudenza¹¹ afferma che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; pertanto, decodifica il riferimento dell'art. 633 c.p.c. nel senso di un "documento attendibile".

Ovviamente tali "prove", soprattutto se decodificate come documenti scritti, valgono solo per il procedimento ingiuntivo nella sua fase monitoria, ma non anche per il processo a cognizione piena che può sorgere a seguito di opposizione; più chiaramente: la prova scritta, nel senso indicato, serve per ottenere un decreto ingiuntivo, ma non è prova piena tale da determinare anche la vittoria in sede di giudizio

¹¹ Cass. civ. Sez. I, 19-09-2000, n. 12388.

ordinario di cognizione¹² (eventuale fase di opposizione).

Ciò in quanto: il documento assurge al rango di vera e propria prova legale in relazione all'estrinseco (ossia alla sua riferibilità al soggetto da cui risulta provenire) e di prova libera in relazione all'intrinseco (ossia al suo contenuto) solamente se la sua sottoscrizione sia riconosciuta, autenticata o verificata, mentre la scrittura nel suo complesso (intrinseco ed estrinseco) non ha alcun valore, nemmeno di prova libera, in assenza di almeno una di queste tre condizioni qualificanti.

Esemplificativamente: Pierpaolo è un avvocato che non viene pagato dal suo cliente Francesco, a seguito di presentazione della propria parcella; allora, Pierpaolo si reca presso il proprio Consiglio dell'Ordine che esprime parere positivo (una sorta di valutazione di congruità); con la parcella sottoscritta e corredata dal citato parere presenta ricorso per decreto ingiuntivo al giudice competente; il giudice emette il decreto di ingiunzione rivolto verso Francesco, invitandolo a pagare; Francesco propone opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione così dando vita ad un ordinario processo di cognizione.

Ebbene: la parcella è servita a Pierpaolo per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non è dirimente in sede di processo ordinario di cognizione dove si pretende una prova piena.

Le prove scritte possono anche essere individuate da leggi di settore, come avviene nel caso di rapporti con le banche: ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova scritta del credito, secondo i dettami dell'art. 633 c.p.c., e costituisce

¹² Cass. civ. Sez. II, 01-02-2013, n. 2471, in *La Nuova procedura Civile*, 2, 2013, 145, con nota di BOSCO.

prova scritta, legislativamente prevista, l'estratto conto¹³; certificato conforme alle scritture contabili tenute dalla banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 1993, n. 385.

Eventualmente la scrittura privata, quale prova scritta, può provenire anche da un terzo: costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria¹⁴.

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.

5. Il riparto dell'onere probatorio

Nel sistema processuale italiano, come noto, l'istruzione probatoria è rimessa all'iniziativa processuale delle parti.

¹³ Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 22.1.2013, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

¹⁴ Cass. civ. Sez. lavoro, 09-10-2000, n. 13429.

La regola generale in tema di onere probatorio è sancita dall'art. 2697 c.c. che ripartisce e distribuisce il rischio della prova tra le parti, le quali devono provare in positivo o in negativo i fatti allegati¹⁵.

Segnatamente l'art. 2697 c.c. richiede all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto per cui si agisce; il convenuto, specularmente, ha l'onere di provare i fatti costituenti le proprie eccezioni, siano esse relative all'inefficacia dei fatti allegati da controparte, nonché di provare i fatti modificativi o estintivi del diritto azionato.

Bisogna precisare che, a ben guardare l'art. 2697 c.c., non fa menzione della figura di attore o convenuto ma usa le locuzioni "chi vuol far valere un diritto" e "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti...". Ciò in quanto se è pur vero che generalmente è l'attore a voler far valere un diritto in giudizio, vi sono molteplici casi in cui l'attore nega l'esistenza del diritto altrui¹⁶ (es. art. 949 c.c. in tema di azione negatoria)

I fatti allegati dalle parti possono suddividersi¹⁷ in:

- fatti costitutivi, cui la legge ricollega determinati effetti giuridici;
- fatti impeditivi, che incidono negativamente sulla struttura del fatto costitutivo, precludendo la produzione dell'effetto;
- fatti modificativi che mutano l'oggetto o il contenuto dell'effetto giuridico;
- fatti estintivi che determinano il caducare dell'effetto giuridico.

Alcune precisazioni si impongono, però, in tema di riparto dell'onere probatorio con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo di cui si discorre, in quanto si verifica uno sfalsamento soggettivo tra forma e sostanza, nel senso cioè che l'attore formale non è sempre anche quello sostanziale.

¹⁵ VASAPOLLO, *Il riparto dell'onere probatorio*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 111.

¹⁶ VASAPOLLO, *cit.*

¹⁷ VASAPOLLO, *cit.*

In particolare:

- per la fase monitoria (necessaria), il ricorrente formale è anche attore sostanziale, così da dover dare prova, in sede di procedimento d'ingiunzione, la bontà del proprio assunto; in questa fase non c'è un contraddittore orizzontale, perché l'altra parte è assente;

- per la fase a cognizione piena (eventuale), che si ha quando il convenuto propone tempestivamente opposizione, formalmente apparirà come attore l'opponente che, però, è un soggetto chiamato "dal" processo così che riveste la posizione sostanziale di convenuto; l'opponente "si oppone" con atto di citazione, che è l'atto introduttivo che riguarda normalmente l'attore, ma in questo caso costui è solo formalmente attore (visto che pone in essere un atto di citazione), ma si trova in una posizione sostanziale di convenuto perché non ha dato costui l'impulso iniziale al processo; ne segue che l'onere probatorio pieno resterà in capo al ricorrente iniziale, che è attore in senso sostanziale, mentre l'opponente è convenuto, seppur formalizza un atto di citazione; l'opposto/ricorrente "risponderà" alla citazione posta in essere dall'opponente/convenuto con una comparsa di costituzione e risposta, senza poter addurre nuove domande rispetto a quelle inizialmente presentate con il ricorso per decreto ingiuntivo¹⁸, restando "inchiodato" al *petitum* ivi richiesto.

¹⁸ Cass. civ. Sez. III, 20-11-2002, n. 16331, in *Gius*, 2003, 6, 603.

Esemplificativamente: Eleonora è creditrice di Alessandra; tale pretesa è dimostrabile con una prova scritta; Eleonora presenta ricorso per decreto ingiuntivo al giudice competente, che accoglie la pretesa ed emette l'ingiunzione al pagamento diretta ad Alessandra; quest'ultima si oppone all'ingiunzione, formalizzando un atto di citazione ex art. 645 c.p.c., così dando vita ad un ordinario processo di cognizione.

Ebbene: nel caso de quo, l'attore sostanziale è Eleonora, con la conseguenza che sarà questa a dover dare la prova del credito, anche se "risponderà" all'atto di citazione di Alessandra con una comparsa di costituzione e risposta; ciò in quanto tutto il processo è originato da una pretesa iniziale di Eleonora e, pertanto, è lei l'attrice in senso sostanziale.

Poiché nel processo civile si privilegia sempre la sostanza sulla forma sarà corretto affermare che l'attore sostanziale resta il ricorrente iniziale; costui potrà rispondere all'atto di citazione dell'opponente con una comparsa di costituzione e risposta.

Vi è di più: se l'opponente è un convenuto sostanziale, pur formalizzando un atto di citazione, potrà inserirvi anche una domanda riconvenzionale; più chiaramente, di massima la riconvenzionale è legata alla comparsa di costituzione e risposta e non all'atto di citazione, ma se in sede di procedimento per decreto ingiuntivo l'opponente è convenuto sostanziale, allora deve essere legittimato anche a passare al contrattacco e ciò può avvenire nella forma della riconvenzionale; si avrà per questa via un atto – atipico – che è la citazione con riconvenzionale.

Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza¹⁹ che nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a

¹⁹ Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 23.1.2013, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, con nota di PERROTTA.

decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui – per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente – la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta nella posizione processuale di convenuta.

Esemplificativamente: Giuseppe (detto Peppiniello) è creditore di Luigi (detto Ciro) per una somma di euro 40.000,00; di tale credito vi è prova scritta; Giuseppe agisce con il procedimento per decreto ingiuntivo ed il giudice accoglie la domanda, emettendo il decreto chiesto, che viene poi notificato a Luigi; quest'ultimo ritiene di essere creditore verso Giuseppe per una somma pari ad euro 80.000,00, così che presenta un atto di citazione con riconvenzionale, affermando di non dovere alcunchè a Giuseppe e che, anzi, è questo a dovere 80.000,00 euro; Giuseppe formalizzerà una comparsa di costituzione e risposta per confermare la propria pretesa e difendersi dalla domanda riconvenzionale di Luigi.

Ebbene: in questo caso il rapporto giuridico, sul piano probatorio, è complesso; Luigi è convenuto sostanziale per il presunto debito di euro 40.000,00, ma è contemporaneamente attore sostanziale per il credito da lui vantato pari ad euro 80.000,00, con la conseguenza che dovrà darne prova.

Luigi sarà pertanto: convenuto per il debito di euro 40.000,00, ma attore per il credito di euro 80.000,00; Giuseppe sarà: attore per il suo presunto credito pari ad euro 40.000,00, ma convenuto per il suo debito pari ad euro 80.000,00.

6. La competenza

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Il valore della domanda, per individuare il giudice competente ad emettere l'ingiunzione, va determinato applicando le regole generali dettate dagli artt. 10 ss. c.p.c.; per il valore, si dovrà tener conto anche degli interessi, ma solo di quelli maturati fino al momento della presentazione della domanda²⁰ (coincidente con il deposito del ricorso).

L'incompetenza può essere rilevata secondo il *dictum* dell'art. 38 c.p.c., ma le seguenti precisazioni:

- l'opponente, essendo convenuto sostanziale, dovrà eccepire la competenza nel primo scritto difensivo (coincidente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);

- il giudicante potrà eccepire il difetto di competenza non oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c., relativa al processo sorto in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente²¹.

²⁰ Cass. civ. Sez. II, 13-06-1992, n. 7292.

²¹ Tribunale di Torino, sentenza del 2.7.2013, in *La*

7. Forma e contenuto

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 c.p.c., l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in modo sommario, purchè accompagnato da uno dei documenti²² previsti dagli art. 634, 635 e 636 c.p.c.

In caso di morte del ricorrente, che si verifichi tra il giorno del deposito del ricorso - che coincide con il momento della proposizione della domanda - e quello dell'emissione del decreto ingiuntivo, non determina l'invalidità del decreto emesso²³, trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c.

7.1. *Il petitum inammissibile*

Essenzialmente il procedimento d'ingiunzione è strutturato per ottenere un decreto che condanni ad un "dare"; ciò è desumibile²⁴ dalla lettera dell'art. 641 c.p.c. laddove si dice che il giudice, sussistendo i requisiti, ingiunge "all'altra parte di pagare la somma o

Nuova Procedura Civile, 4, 2013 con nota di CROCITTO.

²² Cass. civ. Sez. lavoro, 25-03-2000, n. 3591.

²³ Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-06-2008, n. 15785.

²⁴ VIOLA, *Le domande nuove inammissibili nel processo civile*, Milano, 2012, 185.

di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma”.

Il contenuto del decreto è, pertanto, vincolato: non è ammissibile un decreto di contenuto diverso che ingiunga; ne segue che deve essere affermata l'inammissibilità della richiesta di pronuncia di un decreto a contenuto meramente dichiarativo o con efficacia costitutiva.

Si ritiene²⁵ altresì che non sia richiedibile una condanna generica, così da imporre al giudice di esprimere l'inammissibilità della stessa:

- se il giudice può ingiungere a pagare “una somma”, allora questa deve essere determinata e specifica;

- se il giudice può ingiungere a “consegnare una cosa”, allora deve essere già determinata;

- se il giudice può ingiungere a consegnare la quantità di cose chieste, allora devono essere determinate, rilevando l'inciso “cose”;

- se il giudice può ingiungere a pagare una somma al posto delle cose, allora deve essere determinata la stessa cosa, così da poter ingiungere a pagare l'equivalente, verificato che si tratti di una cosa fungibile.

Si è affermato che l'eventuale pronuncia di provvedimenti a contenuto meramente dichiarativo o costitutivo, determini l'inesistenza del decreto ingiuntivo, che – se non fatta valere con l'opposizione ex art. 645 – sopravvive alla formale definitività del provvedimento, in applicazione dell'art. 161, comma 2²⁶.

Si afferma²⁷ anche l'inammissibilità di una domanda di condanna che presupponga una pronuncia costitutiva

²⁵ BALBI, *Ingiunzione (procedimento di)*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1997, 5; VIOLA, *cit.*

²⁶ RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, 604; SATTA, PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, 897.

²⁷ RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*,

(ad esempio, condanne restitutorie o risarcitorie consequenziali alla declaratoria di risoluzione di un contratto), perché tale effetto non potrebbe mai realizzarsi in via meramente incidentale; fermo restando, comunque, la presenza di eccezioni come quella dell'art. 1456 c.c., che ammette la risoluzione *ope legis*²⁸.

La procedura per decreto ingiuntivo è inammissibile quando la tutela del ricorrente sia azionabile non già direttamente, ma per tramite di una pronuncia sul rapporto obbligatorio; ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il credito dipenda dalla pronuncia di risoluzione del contratto, ovvero dalla pronuncia di legittimità del recesso operato, a norma dell'articolo 1385 del c.c., dalla promissoria acquirente e di inadempimento dei promettenti venditori. Nel procedimento d'ingiunzione, non è ammissibile l'esercizio di azioni di natura costitutiva²⁹.

Non è ammissibile di certo la tutela monitoria per ottenere condanne al rilascio di beni immobili ed all'esecuzione di obblighi di fare, perché si può mirare solo:

- al pagamento di una somma liquida di danaro;
- la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata.

Sempre un "dare" e mai un "fare".

La dottrina³⁰ ritiene che la violazione dei possibili *petita* mediati, con la pronuncia di una condanna al rilascio di immobili o all'esecuzione di obblighi di fare, determini la semplice nullità del decreto ingiuntivo, da far valere con l'opposizione ex art. 645 in applicazione

Torino, 2000, 87; in senso contrario, VALITUTTI, DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000, 23.

²⁸ Cass. civ. Sez. II, 22-03-2006, n. 6322, in *CED Cassazione*, 2006.

²⁹ Trib. Bologna Sez. II, 19-01-2005, in *Guida al Diritto*, 2005, 35, 92.

³⁰ RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, già *cit.*, 604.

della regola generale di cui all'art. 161, comma 1, a differenza di quanto accade nel caso di violazione dei possibili *petita* immediati (con l'inesistenza del provvedimento).

7.2. Inammissibilità della domanda frazionata

Si realizza la domanda frazionata quando il ricorrente agisce più volte con la medesima *causa petendi*, ma con *petitum* immediato di volta in volta diverso, quando vi è la possibilità di agire con un'unica pretesa processuale.

Tale domanda non è ammissibile, perché frustra i principi di lealtà processuale, ex art. 88, i canoni di buona fede, in relazione al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., traducendosi nella sostanza in una forma di abuso del processo, ex artt. 24-111 Cost.: è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o consequenziale) di un credito unitario³¹.

Va, tuttavia, precisato che proprio di recente, Le Sezioni Unite³², componendo il relativo contrasto, hanno sancito la proponibilità, in separati processi, delle domande afferenti diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, altresì precisando che se quei diritti, oltre a derivare da un rapporto siffatto, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque 'fondati' sull'identico fatto costitutivo (sicché il loro separato accertamento provocherebbe una duplicazione di attività istruttoria e

³¹ Cass. civ. Sez. Unite, 15-11-2007, n. 23726, in *Danno e Resp.*, 2008, 10, 996 con nota di FESTI.

³² [Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4090 del 16.02.2017](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2017.

la conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale), le relative domande possono formularsi in separati giudizi solo se il creditore agente risulti avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e che, ove la necessità di un tale interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda rilevarle dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.

8. La pronuncia del giudicante

Il giudicante è tenuto a rispondere alla domanda della parte ricorrente, rispettando il principio della simmetria tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Le risposte giudiziali possono essere:

- rigetto della domanda, con decreto motivato, se la domanda non è accoglibile;

- invito diretto alla parte a provvedere alla prova, laddove ritenga la pretesa insufficientemente giustificata; si ha rigetto della domanda se, poi, il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso, nella forma del decreto motivato;

- accoglimento della domanda, con decreto motivato, da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, con cui si ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 c.p.c.) nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;

- accoglimento della domanda, con decreto motivato, con ingiunzione a pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione; ciò è legittimo se e il credito è fondato

su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato; l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

9. La notificazione del decreto

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

10. L'opposizione

Di massima, ex art. 645 c.p.c., l'opposizione si propone con atto di citazione entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; successivamente, così, si instaura un normale processo: il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, con le precisazioni circa l'onere probatorio di cui si è dato conto; l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire³³.

³³ Tale *dictum* è stato così esposto prima dall'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218 e poi dall'art. 78, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

Alla luce dell'art. 156 c.p.c., se l'opposizione viene formulata con atto diverso da quello legittimo, non si pongono problemi, purchè sia rispettata la tempestività (ricordando che nel caso di ricorso la *perpetuatio iurisdictionis* è cristallizzata al momento del deposito, mentre nel caso di citazione al momento della notifica dell'atto introduttivo).

La competenza dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto è funzionale ed inderogabile, anche in ipotesi di connessione, continenza e litispendenza³⁴.

Se, però, è proposta con l'opposizione anche domanda riconvenzionale (c.d. citazione con riconvenzionale in opposizione a decreto ingiuntivo) per valore superiore alla competenza del giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudicante dovrà separare le due cause trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale³⁵.

10.1. Le novità introdotte dal c.d. decreto tagliariti

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs 1.9.2011 n. 150, a far data dal 6.10.2011 l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito

con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per approfondimenti sul punto, si rinvia a TOMMASI, *La riforma degli artt. 645-648 c.p.c.*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 71.

³⁴ Cass. civ. Sez. III (Ord.), 20-09-2006, n. 20324; Cass. civ. Sez. III, 11-07-2006, n. 15720.

³⁵ Cass. civ. Sez. III Ord., 21-11-2006, n. 24743; per altra giurisprudenza – però – ove l'opponente a decreto ingiuntivo proponga domanda riconvenzionale che ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione, quest'ultimo deve rimettere l'intera causa al giudice superiore, competente per valore, ai sensi dell'art. 36 c. p. c. richiamato dall'art. 645, 2° comma, c. p. c. (Cass. civ. Sez. II, 08-04-1991, n. 3653).

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ove non diversamente disposto³⁶.

Per il comma 2 del medesimo art. 14 è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

In base alla previsione del comma 3, nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente, e l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

10.2. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642.

Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali³⁷.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile il giudice

³⁶ VIOLA, *La semplificazione dei riti civili*, Padova, 2011; per approfondimenti su questo tema, si veda FABIANI, [Il compenso professionale dell'avvocato e la procedura volta al recupero della propria parcella o compenso](#), in *La Nuova procedura Civile*, 5, 2016.

³⁷ Questo *dictum* è stato così scritto prima dall'art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e poi dall'art. 78, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per approfondimenti si rinvia a TOMMASI, *cit.*

può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642 c.p.c.

10.3. Approfondimento: la natura giuridica dell'atto di opposizione

La natura giuridica dell'atto di opposizione è dubbia; a seconda della tesi che si intenda privilegiare, muta anche il limite delle domande nuove inammissibili.

10.3.1. Approfondimento: la tesi del mezzo di impugnazione

Per parte della dottrina³⁸, l'opposizione è un atto di impugnazione, con la conseguenza di essere diretto a scrutinare solo la legittimità dell'emissione del decreto, così da rendere inammissibile qualsiasi altra domanda, ivi compresa la riconvenzionale: se è impugnazione, allora non possono in alcun modo essere introdotte nuove questioni, sulla falsariga di quanto avviene nell'atto di impugnazione classico come l'appello.

A favore di tale ricostruzione militano diversi argomenti.

Innanzitutto, è impugnatorio perché, al pari di altri mezzi di impugnazione, si impugna qualcosa: si prende qualcosa che è stato già scritto, chiedendone una "revisione", diversamente da quanto avviene negli altri ordinari processi dove non si impugna un provvedimento del giudice, ma si chiede l'emissione di un provvedimento.

³⁸ CHIOVENDA, *Istituzione di diritto processuale*, Padova, 1986, 159; GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, 137; PAJARDI, *Il procedimento monitorio*, Milano, 1991, 77; CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, Milano, 1926, 120. In senso contrario LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2011, 139.

Il tipo di azione è impugnatoria: si critica il provvedimento del giudice.

Altresì, la competenza è dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, così facendo emergere un collegamento stretto con l'ufficio del decreto proprio come avviene nei casi di impugnazione, dove la competenza è del giudice di secondo grado nella circoscrizione in cui ha sede il giudicante di primo grado, ex art. 341 c.p.c.; diversamente, nei processi classici la competenza è imposta dal complesso normativo degli artt. 6-36 c.p.c.; insomma: la competenza nel giudizio di opposizione è di tipo funzionale, mentre negli altri casi segue le linee del territorio, materia, valore.

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione³⁹, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile,

³⁹ Cass. civ. Sez. III, ord. 20-09-2006, n. 20324, in *CED Cassazione*, 2006.

stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione⁴⁰, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., e dall'art. 40 in relazione alle cause in cui è competente il giudice di pace; pertanto, qualora dinanzi a quest'ultimo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali l'opponente deduca di varie impugnato con separato giudizio promosso dinanzi al tribunale la delibera condominiale di approvazione e ripartizione degli oneri condominiali, il giudice di pace deve trattare e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Stante il carattere impugnatorio del relativo procedimento, la competenza a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha natura funzionale e non subisce modificazioni neppure per ragioni di connessione. Pertanto, qualora l'opponente proponga una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito, quest'ultimo deve provvedere alla separazione delle cause, trattenendo quella di opposizione (di sua esclusiva competenza) e rimettendo la domanda riconvenzionale al giudice superiore competente per valore⁴¹.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devolutiva in via funzionale ed inderogabile alla cognizione dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto⁴².

10.3.2. Approfondimento: la tesi del contraddittorio posticipato

⁴⁰ Cass. civ. Sez. II Ord., 17-03-2006, n. 6054, in *CED Cassazione*, 2006.

⁴¹ Cass. civ. Sez. III, 11-02-1999, n. 1168, in *Giur. It.*, 2000, 521 con nota di CANAVESE.

⁴² Cass. civ. Sez. I, 19-04-1996, n. 3745, in *Mass. Giur. It.*, 1996.

Altra parte della dottrina⁴³ ha qualificato l'opposizione come mezzo per la realizzazione di un contraddittorio posticipato.

In pratica si avrebbe un normale processo, solo che il contraddittorio è al momento dell'opposizione.

La conseguenza più immediata e percepibile è che l'opponente, alla luce del contraddittorio posticipato, è sostanzialmente convenuto, dovendo così redigere un atto di citazione sul piano formale, ma mantenendo la posizione sostanziale di convenuto.

L'opponente mirerà all'accertamento negativo della pretesa accolta dal decreto⁴⁴.

10.3.3. Approfondimento: la tesi prevalente della fase eventuale

La tesi cui si aderisce è quella della fase eventuale⁴⁵: con l'opposizione si instaura un processo del tutto autonomo, con la possibilità di proporre nuove domande (tramite il c.d. atto di citazione con riconvenzionale) perché oggetto del processo non è la legittimità del decreto, quanto piuttosto la legittimità della pretesa sostanziale dedotta⁴⁶.

Nella fase eventuale si ha un'inversione dell'iniziativa processuale, ma non dell'onere probatorio: il processo si svolge non perché lo vuole chi chiede la tutela giurisdizionale, ma chi nega che questa sia dovuta⁴⁷: si realizza del tutto un processo autonomo, come afferma l'art. 645 c.p.c. ("norme del procedimento ordinario").

⁴³ GUIDI, *Ingiunzione di pagamento e sfratto*, Milano, 1937, 85; BATTISTA, *Il procedimento per ingiunzione*, Milano, 1939, 85.

⁴⁴ ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, VI, Torino, 1962, 130.

⁴⁵ VIOLA, *cit.*

⁴⁶ LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2011, 139.

⁴⁷ Così LUISO, *da ult. cit.*

Le conseguenze più evidenti di tale tesi sono che l'opponente è sostanzialmente convenuto, così potendo fruire del vantaggio probatorio di non dover provare, ex art. 2697 c.c.; altresì, l'opponente potrà "innestare" una domanda riconvenzionale, così potendo proporre di fatto domande nuove (nel segmento processuale in cui propone la riconvenzionale, ovviamente è attore, così da dover fornire prova delle sue affermazioni); l'opposto potrà emendare la domanda iniziale, ma non mutarla, se non nei limiti "provocati" dalla riconvenzionale, secondo lo schema classico della dialettica a catena vista a proposito del rito ordinario di cognizione.

10.3.4. Approfondimento: la giurisprudenza

La giurisprudenza prevalente accoglie la tesi della fase eventuale.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, il quale, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione⁴⁸; nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a

⁴⁸ Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. 1-12-2012, in *ilProcessoCivile.com*, 46, 2012.

trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta⁴⁹.

L'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art.645 c.p.c.). Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore⁵⁰.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito⁵¹.

⁴⁹ Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13086, in *Arch. Locazioni*, 2008, 4, 373.

⁵⁰ Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-1993, n. 7448, in *Corriere Giur.*, 1993, 1330 con nota di DE LUCA.

⁵¹ Cass. civ. Sez. I, 19-03-2007, n. 6514, in *CED Cassazione*, 2007.

In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione⁵².

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, pertanto il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali⁵³.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va ribadito che la domanda riconvenzionale dell'opposto è ammissibile solo se dipende dalla domanda riconvenzionale dell'opponente⁵⁴.

L'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può

⁵² Cass. civ. Sez. II, 16-03-2006, n. 5844, in *CED Cassazione*, 2006.

⁵³ Cass. civ. Sez. III, 27-09-1999, n. 10704, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

⁵⁴ [Tribunale di Bari, sentenza del 5.1.2017, n. 3](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2017.

produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. , non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte⁵⁵.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente perché costui intende precludere la via breve per percorrere la via lunga⁵⁶.

⁵⁵ [Tribunale di Ferrara, sentenza del 24.11.2016](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2017.

⁵⁶ [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2015, [con nota di SPINA](#); in senso contrario, [Tribunale di Busto Arstizio, sezione terza, sentenza del 3.2.2016, n. 199](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2016.

ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE è un elenco di voci di istituti giuridici rilevanti, afferenti alla procedura civile, scritti con linguaggio chiaro e con il completamento di schemi esemplificativi.